

Circolare del Ministero dell'Interno n. 35 del 24/03/1973

Gruppi per il condizionamento di ambienti - Chiarimenti in merito all'applicazione delle norme di cui alla Circolare n. 68 del 25 novembre 1969 e n. 73 del 29 luglio 1971.

Testo:

In relazione ai progressi conseguiti nella produzione di apparecchiature di condizionamento, l'industria ha introdotto sul mercato complessi monoblocco destinati al riscaldamento e raffreddamento di ambienti alimentati, per la produzione del calore, con combustibili liquidi o gassosi. Al riguardo questo Ministero, esaminato il problema in relazione alle norme di sicurezza vigenti, ritiene che le apparecchiature di che trattasi possano essere installate, nel rispetto delle già citate norme di sicurezza, allorché, siano verificate le seguenti ulteriori condizioni:

- 1) Che la produzione del freddo sia realizzata mediante fluidi refrigeranti che non esercitano alcuna azione tossica o irritante sull'organismo quali l'anidride carbonica, il Freon 11, il Freon 22, il Freon 114, il Freon 12, ecc.;
- 2) Che il quantitativo del fluido refrigerante presente nelle apparecchiature non sia superiore a 15 kg;
- 3) Che il circuito del fluido refrigerante sia contenuto in un involucro che risulti a tenuta di gas su tutta la parete divisoria del generatore e su tutte le zone delle altre pareti distanti meno di 1,50 dall'apertura del focolare;
- 4) Che il circuito del liquido refrigerante sia dotato di valvola di sicurezza con scarico dei gas diretto all'esterno;
- 5) Che le condotte aerotermiche, destinate a convogliare l'aria agli ambienti di utilizzazione, siano dotate di serrande tagliafuoco in corrispondenza dell'attraversamento delle pareti del locale caldaia. In relazione a quanto previsto agli artt. 126 e 134 della Circolare n. 16 del 15 febbraio 1951 e successive modifiche resta esclusa la possibilità dell'impiego di tali apparecchiature monoblocco negli impianti a servizio di locali di pubblico spettacolo.